

Codice A1103A

D.D. 3 dicembre 2020, n. 722

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali - pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020 (convertito con Legge 35/2020). Accertamento complessivo di euro 8.122,96 sui capitoli nn. 32068/20 per euro 7.162,96 e n. 31288/20 per euro 960,00 .



ATTO DD 722/A1103A/2020

DEL 03/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali – pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020 (convertito con Legge 35/2020). Accertamento complessivo di euro 8.122,96 sui capitoli nn. 32068/20 per euro 7.162,96 e n. 31288/20 per euro 960,00 .

Premesso che:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante: *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con l'efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita:”* *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.”*;

il DPCM del 10 aprile 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19,*

applicabili all'intero territorio nazionale” nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

il DPCM del 26 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili all'intero territorio nazionale” ;

il DPCM dell'11 giugno 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19” ;

il DPCM del 7 agosto 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica” ;

il DPCM del 13 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;

il DPCM del 18 ottobre 2020 recante: ““Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”

il Decreto Ministero della Salute - Presidente della Giunta regionale 23 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35”;

il DPCM del 24 ottobre 2020 recante: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;

il DPCM del 3 novembre 2020 recante: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;

il Decreto Ministero della Salute 19 novembre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

il Decreto Ministero della Salute 27 novembre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico.”;

Visti:

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante: *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante: *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante: *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante: *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 20 aprile 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante: *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante: *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*;

i Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 57 e 58 del 17 e 18 maggio 2020, recanti: *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID –*

19. *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

i Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 63 e 64 del 22 e 27 maggio 2020, recanti “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” ed “*Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante: “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” ;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recanti: “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del DPGR n. 66 del 5 giugno 2020*” ;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante: “*Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*” ;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante: “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 dell'11 luglio 2020, recante: “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante: “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante: “*Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante: “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020 recante: “*Disposizioni*

attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 2 ottobre 2020 recante: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 7 ottobre 2020 recante: “Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 ottobre 2020, n.104 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 15 ottobre 2020 delle ordinanze di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020, modificato e integrato con i DD.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020 e n. 94 del 9 settembre 2020, e al D.P.G.R. n. 99 del 19 settembre 2020”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020 recante: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 recante: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 114 del 22 ottobre 2020 recante: “ Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazioni al D.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 ottobre 2020, n. 120 recante: “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020” e successive revoche ed integrazioni (DPGR 6.11.2020, n. 127 , 28.11.2020, n. 131 e 132);

Preso atto che i succitati provvedimenti nazionali e regionali hanno disposto stringenti misure di contenimento per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID -19, il cui mancato rispetto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00;

evidenziato che l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia all'interno del territorio della Regione Piemonte ha reso necessario l'adozione di urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale piemontese, la cui violazione ha comportato l'attribuzione, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. 19/2009, della potestà sanzionatoria in capo alla Regione stessa esclusivamente nell'ambito delle attività di sua competenza;

rilevato che ai sensi dei D.P.C.M. 10 aprile 2020 e seguenti hanno continuato ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Considerato che:

il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, all’Allegato 4/2 ha introdotto il principio contabile che prevede l’iscrizione della posta contabile nel bilancio in rapporto alla scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario, per cui l’accertamento è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile nell’esercizio in cui scade il credito;

verificato che nel periodo intercorrente tra il 22.10.2020 ed il 30.11.2020 è stata versata la somma complessiva di euro 8.122,96, dai soggetti indicati nell’Allegato 1 del presente provvedimento, come risulta dai provvisori di Tesoreria (per i versamenti eseguiti sul c.c.b 40777516) e dalle predisposizioni di incasso (per i versamenti eseguiti sul c.c.p. 10364107) indicati in detto allegato;

dato atto della necessità di incassare la somma complessiva di euro 8.122,96 sui predetti capitoli:

sul cap. 32068 per euro 7.162,96, con codice beneficiario n. 360558 denominato “Proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni (COVID-19) - Famiglie”;

sul cap. 31288 " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese" per euro 960,00, con codice beneficiario n.360559 denominato “Proventi da multe, ammende, sanzioni, oblazioni (COVID-19) - Imprese”;

verificata la necessità di incrementare l’accertamento n. 876/20 di euro 7.162,96, per consentire l’incasso delle somme versate;

verificata la necessità incrementare l’accertamento n. 880/20 di euro 960,00, per consentire l’incasso delle somme versate;

dato atto che gli incrementi di accertamento richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 05.07.2013;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23;
- visto D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- visti i D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
- visti i D.P.C.M. 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 7 agosto 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020;
- visti i Decreti Ministero della Salute 23.10.20, 19.11.2020 e 27.11.2020;
- vista la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
- visti i D.P.G.R. nn. 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47- 49 - 50 - 57 - 58 - 63 - 64 - 66 - 68 - 72 - 75 - 76 - 77 - 82 - 84 - 85 - 102 - 104 - 109 - 111 - 114 - 120 - 127 - 131 e 132 di marzo/novembre 2020;
- vista la D.G.R. n.16-1198 del 3 aprile 2020,

determina

per quanto in premessa indicato:

di prendere atto del contenuto dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di incassare l'importo complessivo di euro 8.122,96 relativo ai versamenti eseguiti dai soggetti indicati nell'Allegato 1 alla data del 30.11.2020, sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020:

- capitolo di entrata **32068** "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie", la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per euro 7.162,96 corrisposti da persone fisiche (ben. n. 360558);
- capitolo di entrata **31288** " Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese", la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, per euro 960,00 corrisposti da imprese (ben. n. 360559);

di incrementare l'accertamento n. 876/20 di euro 7.162,96, per consentire l'incasso delle predette somme versate da persone fisiche;

di incrementare l'accertamento n. 880/20 di euro 960,00, per consentire l'incasso delle predette somme versate da imprese.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

In conformità al GDPR – regolamento UE 679/2016 in materia di privacy l'Allegato 1 non verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte; la documentazione relativa ad ogni singola posizione debitoria risulta agli atti del Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella